

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

**Il taglio delle spese per consulenze, incarichi, pubbliche relazioni e pubblicità vale anche per le attività specialistiche – Corte dei Conti Sezioni unite in sede di controllo n. 50 del 21 settembre 2011** 2

**Il contratto di leasing immobiliare è riconducibile all'interno delle forme di indebitamento di cui all'art. 3, comma 17 della legge n. 350/2003 pertanto deve essere coerente con i vincoli del patto di stabilità – Sezioni Riunite della Corte dei conti delibera n. 49 del 16 settembre 2011** 3

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali** 4

**Firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità interno per l'anno 2011** 5

**DigiPA: Siti web della PA, albo on line e dominio gov.it: pubblicate le nuove linee guida e vademecum** 5

**Il taglio delle spese per consulenze, incarichi, pubbliche relazioni e pubblicità vale anche per le attività specialistiche – Corte dei Conti Sezioni unite in sede di controllo n. 50 del 21 settembre 2011**

La Corte dei Conti a sezioni riunite ha fornito interpretazione in relazione all'obbligo del taglio delle spese di consulenza, smentendo tra l'altro quanto affermato dalla Sezione regionale della Lombardia che con deliberazione n. 6/2011/PAR del 10 gennaio 2011, aveva escluso dal novero delle spese soggette a limitazione le "consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'Amministrazione".

Analogamente la Corte dei Conti della Lombardia aveva ritenuto possibile l'esclusione dalle limitazioni in esame per quanto riguarda le spese funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.

Secondo le Sezioni riunite invece, il dettato normativo non sembra consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa.

Del resto la diversa interpretazione seguita dalla Sezione controllo Lombardia (esclusione delle consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'Amministrazione) non appare coerente con la disciplina dettata in materia (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede, espressamente, tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni, il preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione.

In relazione invece alle limitazioni delle spese per pubblicità, la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha precisato che l'esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie.

L'ulteriore esclusione, infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell'ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste all'art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000.

**Il contratto di leasing immobiliare è riconducibile all'interno delle forme di indebitamento di cui all'art. 3, comma 17 della legge n. 350/2003 pertanto deve essere coerente con i vincoli del patto di stabilità – Sezioni Riunite della Corte dei conti delibera n. 49 del 16 settembre 2011**

L'ordinamento ha riconosciuto il contratto di locazione finanziaria con legge n. 183 del 1976, che ne ha definito la natura senza soffermarsi sul possibile impiego da parte delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la legge finanziaria 2007 ha reso ammissibile tale strumento per il finanziamento della generalità delle opere pubbliche o di pubblica utilità consentendo il ricorso alla locazione finanziaria (leasing) per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, da parte dei committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e quindi anche da parte degli Enti Locali.

Ai fini del finanziamento pubblico assume particolare rilievo il leasing immobiliare *in costruendo* (l'istituto è ora espressamente disciplinato dall'art. 160-bis del citato d.lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, successivamente modificato con d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152).

Con questo contratto un soggetto abilitato concede in godimento alla pubblica amministrazione un bene immobile (opera pubblica *in costruendo*) dietro pagamento, da parte dell'ente pubblico, di un canone periodico per un determinato numero di anni, al termine dei quali l'ente medesimo ha il diritto di acquisirne la proprietà pagando un riscatto di importo predeterminato.

Utilizzando tale strumento l'opera pubblica può essere realizzata evitando l'esborso del capitale in un'unica soluzione ed ottenendo in futuro un incremento qualitativo e quantitativo del patrimonio dell'ente.

Il *leasing* immobiliare pubblico *in costruendo* può quindi costituire, qualora si verifichino determinate condizioni, un valido strumento di finanziamento per la realizzazione di opere direttamente utilizzate dalla pubblica amministrazione e un'alternativa all'appalto, concretizzando modalità di realizzazione di infrastrutture pubbliche secondo schemi di Partenariato Pubblico-Privato.

Nel caso di *leasing in costruendo* il pagamento di un canone non è il corrispettivo per la locazione del bene, quanto una modalità pattizia per la *restituzione di un finanziamento* che si presuppone avvenuto per una somma corrispondente al valore dell'operazione economica posta in essere, il quale è la risultante del costo del bene comprensivo dell'ammortamento, dell'interesse sul capitale investito, dell'utile e delle spese sostenute.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la delibera n. 49 del 16 settembre 2011, ha ritenuto che:

a) il *leasing* immobiliare *in costruendo* si configura come un contratto misto che ha come principale finalità la costruzione di un'opera, ma che comprende anche un'importante componente di finanziamento. L'applicazione di tale istituto da parte degli enti locali richiede di assicurare la compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare quelle relative al patto di stabilità interno e ai limiti all'indebitamento.

In questo quadro, l'art. 3, comma 17 della legge 350/2003 stabilisce nei confronti degli enti locali quali operazioni finanziarie costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; in tale elenco non sono contemplati i contratti di *leasing* finanziario.

D'altra parte, secondo la Corte, con le operazioni suddette l'ente vincola e destina in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione per ottenere la disponibilità di un'opera pubblica. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l'esecuzione dell'opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull'Amministrazione.

### **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 20 settembre 2011 concernente il costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

Il decreto prevede che il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni di mutuo, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 3,05%;
- b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 3,10%;
- c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 3,25%;
- d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 3,45%;
- e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 3,40%.

Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di mutuo, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%;
- b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%;
- c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,15%;
- d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%;
- e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%.

**Firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità interno per l'anno 2011**

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che è in fase di pubblicazione in G.U. il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed i relativi prospetti di rilevazione .

In attesa della pubblicazione la Ragioneria Generale ha ritenuto utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I prospetti di rilevazione possono essere trasmessi, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), a far data dal 3 ottobre 2011.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/>

**DigiPA: Siti web della PA, albo on line e dominio gov.it: pubblicate le nuove linee guida e vademecum**

L'Agenzia Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rende noto che sono disponibili disponibili sul sito internet <http://www.digitpa.gov.it/>:

- L'aggiornamento 2011 delle "Linee guida per i siti web delle PA";
- Il vademecum relativo all'assegnazione e gestione dei nomi a dominio "gov.it";
- Il vademecum relativo alle modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online.

Bergamo, 04 ottobre 2011

Confederazione delle Province e  
dei Comuni del Nord

